REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/72 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1972

relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/72 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 occorre definire le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi;

considerando che a tal fine occorre stabilire l'elenco delle misure che rispondono alla nozione di intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati;

considerando che per le misure di intervento per le quali è fissato un importo per unità nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, la norma generale vuole che le spese che ne risultano siano interamente coperte dal finanziamento comunitario;

considerando che per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, occorre fissare le norme generali di finanziamento; che tuttavia, a causa della complessità di tali provvedimenti, è necessaria una proroga supplementare di un anno per l'attuazione di tali norme generali; che di conseguenza conviene mantenere provvisoriamente le norme attuali di finanziamento di tali interventi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure elencate nell'allegato al presente regolamento sono rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 2

1. Quando nell'ambito dell'organizzazione di mercato, viene fissato un importo per unità per una misura d'intervento, le spese che ne risultano sono interamente coperte dal finanziamento comunitario.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° agosto 1973 le norme generali applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974 per il finanziamento integrale delle misure di intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

Articolo 3

I regolamenti (CEE) nn. 786/69 [3], 787/69 [4], 788/69 [5], 2334/69 [6], 2305/70 [7], 2306/70 [8], 1697/71 [9], 272/72 [10] e 273/72 [11] relativi al finanziamento delle spese d'intervento nei diversi settori restano in vigore fino all'adozione delle norme generali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per le spese finanziate a decorrere dal 1° gennaio 1973.

---

[1] GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
[2] GU n. L 167 del 25.7.1972, pag. 5.
[3] GU n. L 105 del 2. 5.1969, pag. 1.
[4] GU n. L 105 del 2. 5.1969, pag. 4.
[5] GU n. L 105 del 2. 5.1969, pag. 7.
[6] GU n. L 298 del 27.11.1969, pag. 1.
[7] GU n. L 249 del 17.11.1970, pag. 1.
[8] GU n. L 249 del 17.11.1970, pag. 4.
[9] GU n. L 175 del 4. 8.1971, pag. 1.
[10] GU n. L 35 del 9. 2.1972, pag. 1.
[11] GU n. L 35 del 9. 2.1972, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP.

ALLEGATO

Rilevamento di cui all'articolo 1

I. *Settore dei cereali e del riso*

1. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 359/67/CEE.
2. I premi di denaturazione per il frumento tenero previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 120/67/CEE.
3. Le misure particolari d'intervento previste dall'articolo 8 del regolamento n. 120/67/CEE e dall'articolo 6 del regolamento n. 359/67/CEE.
4. Le indennità per le scorte di fine campagna di commercializzazione previste dall'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE e dall'articolo 8 del regolamento n. 359/67/CEE.
5. Gli aiuti alla produzione di frumento duro previsti dall'articolo 10 del regolamento n. 120/67/CEE.
6. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 11 del regolamento n. 120/67/CEE e dall'articolo 9 del regolamento n. 359/67/CEE.
7. Le sovvenzioni previste dall'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE.

II. *Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

1. Gli acquisti di burro e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma o secondo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.
2. Gli aiuti all'ammasso privato di burro e di crema previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
3. Le misure particolari previste dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 804/68.
4. Gli acquisti di latte scremato in polvere e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
5. Gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.
6. Gli acquisti di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68.
7. Gli aiuti all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.
8. Le misure d'intervento per i formaggi da riporto previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68.
9. Gli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere previsti d'all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68.
10. Gli aiuti al latte scremato e trasformato in caseina previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68.
11. Le misure relative alla riduzione delle eccedenze di grassi buttirici previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 804/68.

III. *Settori dei grassi*

1. Gli aiuti previsti dagli articoli 10 e 27, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
2. Le restituzioni alla produzione, sotto forma di versamento in contanti, previste dall'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE.

3. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3 e dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE.
4. I contratti di ammasso previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.
5. Gli aiuti supplementari per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia, decisi in applicazione dell'articolo 36 del regolamento n. 136/66/CEE.
6. Gli aiuti per i semi di cotone previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1516/71.
7. Le misure previste all'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE.
8. Le misure previste dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE.

IV. *Settore dello zucchero*

1. Le spese di ammasso previste dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE.
2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 10 del regolamento n. 1009/67/CEE.
3. I premi di denaturazione previsti dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1009/67/CEE.
4. Le restituzioni alla produzione previste dall'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE.

V. *Settore delle carni bovine*

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 805/68.

VI. *Settore delle carni suine*

1. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 121/67/CEE.
2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento n. 121/67/CEE.

VII. *Settore degli ortofrutticoli*

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle organizzazioni di produttori previste dall'articolo 18 regolamento (CEE) n. 1035/72.
2. Gli acquisti previsti dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
3. Le misure previste dall'articolo 21, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72.
4. Le indennità concesse ai coltivatori in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72.
5. Le compensazioni finanziarie previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2511/69.
6. Le compensazioni finanziarie previste all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69.

VIII. *Settore vitivinicolo*

1. Gli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70.
2. La distillazione dei vini da pasto prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 816/70.
3. Le misure d'intervento previste dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 816/70.

IX. *Settore del tabacco grezzo*

1. I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727/70.
2. Gli acquisti e le successive operazioni effettuate da un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 727/70.

X. *Settore dei prodotti della pesca*

1. Le compensazioni finanziarie concesse alle organizzazioni di produttori previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
2. Gli acquisti di sardine e di acciughe previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
3. Gli aiuti all'ammasso privato previsti dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
4. Le indennità di compensazione previste dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2142/70.
5. La distribuzione gratuita dei prodotti ritirati o acquistati in applicazione rispettivamente, degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

XI. *Settore del lino e della canapa*

1. Gli aiuti previsti dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.
2. Gli aiuti all'ammasso privato previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

XII. *Settore delle sementi*

Gli aiuti alla produzione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71.

XIII. *Settore del luppolo*

Gli aiuti alla produzione previsti all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

XIV. *Bachicoltura*

Gli aiuti all'allevamento dei bachi da seta, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72.